

COMUNE DI VALLECROSA
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI
“TARI”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ... del ...

REGOLAMENTO TARI

Art. 1. Oggetto del Regolamento	
Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI	
Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria	
Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti	
Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	
Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI.....	
Art. 7. Determinazione delle tariffe della TARI.....	
Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI	
Art. 8 bis Determinazione delle tariffe della TARI per il 2020	
Art. 9. Periodi di applicazione della TARI.....	
Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche.....	
Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche.....	
Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI.....	
Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali.....	
Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI.....	
Art. 15. Tributo provinciale	
Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche.....	
Art. 17. Riduzione della Tariffa della TARI per l'avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche.....	
Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio	
Art. 19. Altre agevolazioni ed esenzioni TARI con partecipazione comunale	
Art. 20. Cumulo di riduzioni e agevolazioni	
Art. 21. Dichiarazione TARI.....	
Art. 22. Poteri del Comune	
Art. 23. Accertamento e sanzioni	
Art. 24. Riscossione	
Art. 25. Rateizzazione ed interessi	
Art. 26. Rimborsi e compensazioni	
Art. 27. Contenzioso	
Art. 28. Diritto di interpello.....	
Art. 29. Trattamento dati personali	
Art. 30. Entrata in vigore e abrogazioni	

ALLEGATO A "Categorie di utenza Tari "

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla Legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019

2) L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 147/2013.

3) Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.

4) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e smi, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione o l'utilizzo a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 641, art. unico Legge 147 del 2013).

2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

b) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;

c) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico Legge 147 del 2013).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, art. unico Legge 147 del 2013).

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante nella persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643, art. unico Legge 147 del 2013).

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 644, art. unico Legge 147 del 2013).

6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti

abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione o previa presentazione di documentazione o essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, dichiarazione inizio lavori, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la fine lavori, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, art. unico Legge 147 del 2013).

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli, serre;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della parte variabile
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCAROZZERIE	30%
AUTOFFICINE	30%
LAVANDERIE	30%
SERRAMENTI, VETRAI	30%
TIPOGRAFIE	30%
RIVENDITA PNEUMATICI	30%
STUDI MEDICI E VETERINARI	30%
PRODUZIONE AGRICOLA E FLOROVIVAISTICA	30%

4. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono comunque escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma 3.

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

1. La superficie dei locali assoggettabili alla TARI è costituita, in via provvisoria, da quella calpestabile, quest'ultima è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 7. Determinazione delle tariffe della TARI

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs.36/2003.

2. Per la determinazione P.E.F. (Piano Economico Finanziario che determina i costi del servizio) si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia. Il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il P.E.F. è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

- una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

4. La procedura di validazione P.E.F. consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora in difetto di normazione regionale, l'ente territorialmente competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa, nell'ambito del comune medesimo rispetto all'area Tributi e Ambiente o di un'altra amministrazione territoriale, così garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

5. Le tariffe sono determinate sulla base del P.E.F e commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico Legge 147 del 2013)

6. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente (comma 683, art. unico Legge 147 del 2013).

Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri ex lege previsti

Articolo 8 bis - Determinazione della tariffa per l'anno 2020

1. Limitatamente alle tariffe Tari per l'anno 2020, si potrà esercitare la facoltà prevista dal co.5 dell'art.107del D.L.17.03.2020,n.18 e quindi in deroga all'articolo1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, nonché agli art. 7 e 8 del presente regolamento, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e di costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

2. Per l'anno 2020 Arera ha previsto delle riduzioni obbligatorie sulla parte variabile per le attività commerciali che sono state sospese per l'emergenza Covid19 (Dal 10/03/2020 al 18/05/2020). L'importo della riduzione ammonta è pari al 18,90% della parte variabile determinata sulla tariffa tari 2019. La riduzione in oggetto verrà inserita d'ufficio sull'avviso di pagamento Tari 2020 e sarà a carico del Comune, salvo diverse disposizioni governative che sono ancora in corso di contrattazione.

Art. 9. Periodi di applicazione della TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.

2. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo sia stato assolto o imputabile al detentore/possessore subentrante.

Art. 10. Tariffa della Tari per le UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti;

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.

4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:

- a) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
- b) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente

domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

c) Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locate e non locate, o condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti:

- n. 1 componente per le abitazioni con superficie dell'alloggio sino a 35 mq
- n. 2 occupanti per abitazioni superiori a 35 mq.

d) Le cantine che sono pertinenza unità abitativa si considerano utenze domestiche con n° di occupanti pari a quello dell'unità abitativa stessa;

e) I box, le autorimesse, i magazzini o gli altri simili luoghi di deposito (che siano o meno pertinenza di unità abitativa), si considerano utenze non domestiche.

f) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

g) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

h) Il numero degli occupanti per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, il numero risultante dalla prima dichiarazione o risultate in anagrafe alla data di generazione degli avvisi di pagamento. Per le bollettazioni straordinarie relative al calcolo del tributo delle nuove occupazioni si considera il numero degli occupanti risultante al 31 dicembre dell'esercizio di competenza. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire dall'anno seguente.

i) Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi i componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.

Art. 11. Tariffa della Tari per le UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 12. Classificazione delle UTENZE NON DOMESTICHE per la determinazione della tariffa della TARI

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (comma 655, art. unico Legge 147 del 2013).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico Legge 147 del 2013).

Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (comma 662, art. unico Legge 147 del 2013).

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% (comma 663, art. unico Legge 147 del 2013).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso

assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (comma 664, art. unico Legge 147 del 2013).

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico Legge 147 del 2013).

Art. 15. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (comma 666, art. unico Legge 147 del 2013).

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale (comma 666, art. unico Legge 147 del 2013).

Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Compostaggio dei propri scarti organici. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una percentuale di riduzione, sia nella parte fissa che variabile della tariffa, come deliberata dalla Giunta Comunale. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

b) Aree scoperte pertinenziali. sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

c) I B&B sono classificate utenze non domestiche equiparate alla categoria Tari 107 "Alberghi" la tariffa è ridotta nella misura del 20 %. (Trattasi di attività imprenditoriale occasionale e non continuativa per un massimo di 210 giorni anno L.R. 2 del 07 febbraio 2008 e s.m.).

d) Gli Agriturismi sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n.107 e n.108 indicate nell'allegato A) nel presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante. Per tali attività la tariffa è ridotta nella misura del 20 % (Trattasi di attività imprenditoriale integrativa all'attività agricola. L'attività agrituristica è rapportata alle giornate lavorate non impegnate nella ordinaria attività agricola.).

e) Per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente si applicano le seguenti riduzioni:

- Riduzione di un terzo nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti

ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

- Riduzione del 50% nel caso di dehors adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, intendendosi per tali esclusivamente quelli di "tipologia 1" Aperti (1a) – Aperto con tenda a sbalzo (1b) – Aperto con ombrelloni (1c ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina e la riqualificazione dell'occupazione di spazi pubblici e privati con dehor; la tariffa applicata sarà quella corrispondente alla tipologia di attività esercitata.

2. Le richieste di riduzioni tariffarie sopra indicate devono essere presentate dal contribuente entro il 28 febbraio dell'anno oltre tale data decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 17. Riduzione della Tariffa della TARI per l'avvio al riciclo dei rifiuti delle utenze non domestiche.

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile (al 20%) della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l'attività (Kd massimo parte variabile).

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 1. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Riduzione in base alla distanza del punto di raccolta. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita. Si considerano ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Il tributo è ridotto al 40% (-60%), sia per la quota fissa che per la quota variabile, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito e attivato, ma ubicati in zone la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri lineari.

3. Nel caso in cui l'ente attivi servizi di raccolta basati sul sistema "porta a porta" tutte le utenze coinvolte dal servizio si intendono servite.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione

della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656, art. unico Legge 14 /2013).

Art. 19. Altre agevolazioni ed esenzioni TARI con partecipazione comunale.

Le riduzioni sotto riportate sono a totale carico del Comune e pertanto possono essere applicate solo previa individuazione di idonei fondi comunali.

1. Abitazione occupata da persone assistite dal Comune. Esenzione totale della tariffa (parte fissa e parte variabile) per l'abitazione occupata da persone assistite dal Comune per disagiate condizioni sociali e/o economiche attestate dal Servizio Sociale Territoriale. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche occupate da persone assistite economicamente dal medesimo Comune. A tal fine l'ufficio comunale competente trasmette annualmente gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio.

2. Bonus sociale Decreto fiscale (art.57 bis comma 1 lettera b D.L. n.124 del 26/10/2019 L. n. 157 del 19/12/2019)

Il tributo (parte fissa e parte variabile) è ridotto nella misura del 30%, per gli utenti tari in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all' energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

- Con indicatore ISEE non superiore a € 8.265
- Con indicatore ISEE non superiore a € 20.000 con almeno 4 figli a carico

Per la riduzione si devono utilizzare i moduli predisposti e pubblicati sul sito da ARERA www.arera.it o sul sito www.sgate.anci.it o dai CAF abilitati.

3. Riduzione Anti Spreco. (Previo regolamento che normi le attività volte alla riduzione dello spreco alimentare sul territorio comunale si potrà riconoscere, alle utenze che donano, direttamente o indirettamente, beni o prodotti a persone indigenti o per l'alimentazione animale.) Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è riconosciuta la riduzione della tariffa parte variabile in proporzione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, nella seguente misura:

- fino a 30 Kg. anno: 5%
- da 30 Kg a 500 Kg anno: 10%
- oltre 500 Kg anno: 20%

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su richiesta annuale dell'interessato da effettuarsi entro il 28 febbraio dell'anno oltre tale data le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta stessa, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Il Comune ha facoltà di chiedere la restituzione, con relative sanzione, delle riduzioni indebitamente attribuite all'utente.

Art. 20. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 21. Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dal detentore o dal possessore nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio, o anche dal proprietario dell'immobile in caso di locazione;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge anche dal proprietario dell'immobile in caso di locazione;

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri e deve essere presentata entro:

a) il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;

b) 31 gennaio dell'anno successivo in cui è avvenuta la cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

4. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata in via telematica con posta certificata. Le dichiarazioni presentate a mezzo fax o email non attestano l'avvenuta presentazione della dichiarazione, ma potranno comunque essere elaborate dall'ufficio tributi. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Per le UTENZE DOMESTICHE la dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, email)

b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

c) la data di inizio della detenzione o del possesso;

d) la data di cessazione della detenzione o del possesso;(Documentazione comprovante il mancato utilizzo dell' Immobile)

e) gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo. (copia del contratto

comprovante l'utilizzo degli immobili, dati catastali degli immobili, eventuale copia della certificazione energetica al fine di determinare la superficie calpestabile dell'unità residenziale);

f) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

g) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

h) per le utenze domestiche, detenute da NON RESIDENTI, non è necessario dichiarare il numero dei componenti e la famiglia anagrafica ed le eventuali variazioni.

8. Per le UTENZE NON DOMESTICHE la dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., recapito telefonico, email, tipo di attività svolta ed eventuale codice ATECO, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la data di cessazione della detenzione o del possesso; (Documentazione comprovante il mancato utilizzo dell'immobile)

f) gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo. (copia del contratto comprovante l'utilizzo degli immobili, dati catastali degli immobili);

g) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

h) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 22. Poteri del Comune

1. Il comune designa un funzionario responsabile per la TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (comma 692, art. unico Legge 147 del 2013).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni (comma 693, art. unico Legge 147 del 2013).

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (comma 694, art. unico Legge 147 del /2013).

4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (comma 646, art. unico Legge 147 del 2013).

Art. 23. Accertamento e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Attività di controllo e accertamento nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

5. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, vale a dire al 15%. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

10. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

11. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997.

12. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive.

13. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997 o dal soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della Legge 160/2019.

Art. 24. Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Importo minimo. L'avviso di pagamento bonario sarà emesso solo per somme annue dovute superiori a € 5,00.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

4. Il mancato ricevimento dell'avviso bonario non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.

5. L'importo della TARI dovuto per ciascun anno dovrà essere versato in rate che saranno determinate ogni anno dal Consiglio Comunale all'approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe.

6. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in tre rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare

in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel precedente articolo 28, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.

8. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno, il Comune provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'anno successivo. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue.

Art. 25. Rateizzazione ed interessi

1. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate o una maggior rateizzazione. Le condizioni del nucleo familiare che determinano la possibilità di richiedere le dilazioni sono le seguenti: perdita del lavoro, motivi di salute, comprovate difficoltà economiche.

2. Il contribuente potrà fare richiesta di rateizzazione come prevedono i dettami stabili nel Regolamento Comunale "Rateizzazione e la compensazione dei debiti di natura tributaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Vallecrosia n° 7 del 22/02/2018.

Il numero massimo di rate mensili è stabilito in rapporto all'entità del debito complessivo come da seguente prospetto:

Il nuovo Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 prevede una nuova forma di rateazione per i tributi comunali e precisamente un minimo di 4 rate mensili per somme dovute fino a 500 euro e un massimo di 72 rate mensili per gli importi oltre i 20 mila euro. I debiti oltre i 6 mila euro dovranno comunque prevedere un piano di dilazione di almeno 36 rate.

IMPORTO DOVUTO				N. RATE MENSILI	
fino a euro 100,00				nessuna rateizzazione	
da euro	100,01	a euro	500,00	fino a 5 rate	
da euro	500,01	a euro	3.000,00	fino a 24 rate	
da euro	3.000,01	a euro	6.000,00	fino a 38 rate	
da euro	6.000,01	a euro	15.000,00	fino a 60 rate	
da euro	15.000,01	oltre i	20.000,00	fino al massimo di 72 rate	

3. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dall'anno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso a mezzo bonifico viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 25, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune, può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito su tributi diversi come previsto nel Regolamento Comunale "Rateizzazione e la compensazione dei debiti di natura tributaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Vallecrosia n° 7 del 22/02/2018.

4. Il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296 del 2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 20,00 per anno d'imposta.

Art. 27. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 28. Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni.

Art. 29. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30. Entrata in vigore

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

ALLEGATO A

Categorie di utenza Tari

Attività Produttive dal 01/01/2020	Kc Min	Kc Max	Kd Min	Kd Max
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	0,67	3,28	5,5
102-Cinematografi e teatri	0,3	0,43	2,5	3,5
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,6	4,2	4,9
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
105-Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,1	5,22
106-Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
107-Alberghi e Agriturismi con ristorante	1,2	1,64	9,85	13,45
108-Alberghi e Agriturismi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
109-Case di cura e riposo	1	1,25	8,2	10,22
110-Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
112-Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,55	0,61	4,5	5,03
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,8	9,08	14,78
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	0,83	4,92	6,81
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,9	14,58
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,5	8,91
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,6	21,4
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
128-Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,5	6,92	28,7	56,78
130-Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68